

**Leasing** - Con il nuovo principio contabile diventa più difficile la comparazione tra bilancio Ias e non

*Il nuovo principio contabile internazionale allontana la comparazione tra i conti delle imprese*

# Leasing, pesi fiscali per le società

## Sempre più difficile la comparazione tra bilanci Ias e non

### LE CONSEGUENZE

<b>Il Tuir</b>	Le nuove previsioni non permetteranno al conduttore di iscrivere a conto economico i canoni di competenza. Conseguentemente in forza dell'art. 83 del Tuir le stesse non saranno più deducibili
<b>La comparabilità</b>	Le nuove previsioni introdurranno una ulteriore differenza nella presentazione contabile dei fatti aziendali tra imprese Ias adopter e imprese soggette al codice civile. Sempre di più risulta difficile la comparabilità dei bilanci tra imprese appartenenti ai due «gruppi».

dai principi contabili internazionali. Fino a oggi ciò comporta rilevanti conseguenze nel momento in cui il conduttore qualifica il leasing come finanziario. Il bene acquisito in leasing si considera, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, bene dell'utilizzatore anche se giuridicamente la proprietà del bene resta della società di leasing (con la conseguenza di dover applicare le regole dell'art. 102, comma 2 in tema di durata del periodo di ammortamento e anche, si ritiene, l'obbligo di iscrizione nel libro cespiti). I componenti negativi deducibili sono pertanto unicamente le quote di ammortamento e gli oneri finanziari imputati a conto economico (con l'ulteriore conseguenza della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'art. 96 del Tuir). È evidente che ciò comporta l'impossibilità (considerando anche l'abrogazione del quadro Ec del modello Unico) di dedurre i canoni pagati. Tali conseguenze (quasi sempre peggiorative da un punto di vista fiscale) con l'introduzione delle nuove regole contabili si applicheranno anche ai leasing operativi fattispecie che fino ad oggi, anche per gli Ias adopter, concede invece la possibilità di deduzione dei canoni di locazione per competenza.

### DI NORBERTO VILLA

**A**ggravi fiscali in vista per le imprese Ias dalle nuove regole contabili internazionali sui leasing operativi. Sempre più difficile la comparazione tra i bilanci delle imprese che adottano gli standard internazionali e quelle invece tenute alla redazione dei documenti contabili in base al codice civile. Queste le due conseguenze che derivano dai contenuti dell'Exposure Draft sul Leasing redatto congiuntamente e pubblicato da Iasb e Fasb (si veda *ItaliaOggi* del 18 agosto).

**La novità.** In sintesi la novità del nuovo principio contabile (per il quale si può ipotizzare un'entrata in vigore a partire dal 2011) consiste nell'abbattere la differenza fino a oggi esistente nella contabilizzazione dei leasing in relazione alla natura dello stesso: finanziario o operativo. Con l'entrata in vigore delle nuove regole infatti anche i leasing operativi dovranno essere contabilizzate dagli Ias adopter secondo il metodo finanziario. Pertanto il conduttore iscriverà il valore del bene (non di sua proprietà) tra le attività immobilizzate con contropartita il debito per il finanziamento nei confronti della

società di leasing, mentre il locatario dovrebbe cancellare l'attività (il bene concesso in locazione) dal suo bilancio iscrivendo per converso il credito per il finanziamento concesso e la passività relativa all'obbligazione di concedere in uso a terzi il bene stesso (derecognition approach). Il condizionale in questo caso è necessario in quanto al locatore è concessa la possibilità anche di utilizzare il «performance obligation approach» nel caso in cui ritenga che i rischi e i benefici non siano trasferiti con il leasing, nel qual caso oltre a iscrivere il diritto di ricevere i pagamenti e l'obbligazione di lasciar usare il bene, continuerà a mantenere iscritto il bene concesso in locazione.

**I riflessi fiscali.** In base alle attuali regole le nuove regole contabili avranno effetti importanti con riguardo agli aspetti fiscali. Per i soggetti Ias conduttori infatti verrà negata la possibilità di dedurre i canoni di locazione operativa in base al principio di competenza rimanendo (unicamente) la deducibilità di quanto imputato a conto economico.

Per i soggetti Ias-Ifrs l'art. 83 del Tuir stabilisce la diretta e piena rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti

**La comparabilità dei bilanci.** Seguendo lo sviluppo che ha portato alle nuove previsioni si coglie come uno dei motivi sia stato quello di porre un'unica regola contabile per operazioni similari (leasing finanziario e operativo) per evitare la tentazione di strutturare giuridicamente le operazioni con riguardo ai differenti riflessi contabili ottenibili. Guardando però la situazione più in generale queste nuove disposizioni creeranno una ulteriore differenza tra soggetti Ias adopter e imprese invece

tenute alle regole del codice civile. Il problema su questo punto è più ampio rispetto alla sola casistica del leasing, ma se si considera la comparabilità dei bilanci un obiettivo primario lo stesso non può essere sottaciuto.

Sempre più (e considerando che l'estensione degli Ias - Ifrs alle pmi non pare imminente) si presenta una situazione in cui la comparabilità con riguardo alla realtà italiana è possibile solo con riguardo alle imprese

che fanno parte di uno delle due categorie oggi esistenti e sempre più differenziate tra loro: quella dei soggetti Ias adopter e quelle delle imprese ancora obbligate alle regole del codice civile.